



Vigilanza bancaria e finanziaria

Documento per la consultazione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Banche extracomunitarie in Italia e banche italiane in Stati extracomunitari e uffici di rappresentanza all'estero

Il presente documento contiene uno schema delle disposizioni di vigilanza in materia di attività bancaria transfrontaliera fra Italia e Stati extracomunitari.

Tenuto conto del carattere essenzialmente manutentivo degli interventi compiuti sulle disposizioni vigenti, la consultazione è condotta senza analisi d'impatto e con durata ridotta a 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi a Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it. In mancanza di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184 ROMA; in tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Febbraio 2015

Relazione illustrativa

La Banca d'Italia, nel quadro dell'attività di revisione ed aggiornamento delle disposizioni di vigilanza per le banche, ha riesaminato la normativa relativa all'attività bancaria transfrontaliera fra Italia e Stati extracomunitari.

Banche extracomunitarie in Italia

Le disposizioni relative all'accesso ed all'operatività delle banche extracomunitarie in Italia verrebbero trasferite dalla Circolare n. 229 (Titolo VII, Capitolo 3) ad un nuovo capitolo della Circolare n. 285 (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7).

Il testo proposto mantiene l'architettura generale di quello in vigore, anche perché gli elementi salienti della cornice normativa in cui esso si iscrive non sono stati modificati dall'avvio dell'Unione bancaria: nel "considerando" n. 28 del Regolamento SSM il legislatore europeo precisa, infatti, che "è opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare ... esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione".

Diverse disposizioni specifiche, invece, sono state modificate per assicurarne la piena coerenza con le corrispondenti norme applicabili alle banche italiane e, più in generale, con la legislazione e con la normativa di vigilanza. Interventi di rilievo riguardano, ad esempio, l'elenco delle disposizioni applicabili presente nell'Allegato A, la lista dei procedimenti amministrativi esistenti in quest'ambito ed i requisiti minimi del programma di attività (Sez. II, par. 2), che sono stati armonizzati a quelli previsti per la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte di banche italiane.

Fra le informazioni da inserire nella domanda di autorizzazione assume rilievo quella relativa al sistema di garanzia dei depositanti al quale la banca intende far aderire la succursale: nel caso in cui si tratti di un sistema estero di cui la Banca d'Italia non abbia già accertato l'equivalenza a quelli italiani, dovrà essere avviato l'apposito procedimento amministrativo che, ove si concluda negativamente, comporterà il diniego dell'autorizzazione all'insediamento a meno che la banca non opti per un sistema italiano o per uno estero equivalente (art. 96 e 96-ter.1.e TUB).

Banche italiane in Stati extracomunitari e uffici di rappresentanza all'estero

Con lo stesso intervento normativo, la disciplina dell'operatività delle banche italiane in Stati extracomunitari con succursali o in regime di libera prestazione di servizi e quella sull'apertura all'estero di uffici di rappresentanza da parte delle stesse banche verrebbe aggiornata e trasferita dalla Circolare n. 229 (Tit. III, Cap. 2, Sez. II, par. 3) alla Circolare n. 285, adattando opportunamente due capitoli già presenti in quest'ultima (Parte Prima, Tit. I, Capp. 5 e 6).

Anche in quest'ambito il quadro normativo generale non è stato modificato dall'avvio dell'Unione bancaria, per cui l'intervento normativo ha un carattere essenzialmente manutentivo.